

Provincia della Spezia "MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE"

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6	OGGETTO:	APPROVAZIONE	MODIFICHE	AL	REGOLAMENTO
DEL 15-04-2021	EDILIZIO				

L'anno **duemilaventuno**, addì **quindici** del mese di **aprile** alle ore **10:00**, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione **Ordinaria**, che è stata partecipata dai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, al momento dell'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	PRESENTE/ASSENTE
MAZZI RITA	Presente
CASATI KRISTOPHER	Presente
Sardi Laura	Presente
ROSSI LORENZO	Presente
RICCO MARINA	Presente
VEZZI CORRADO	Presente
FABBRI ROBERTA	Presente
GIACOMOBONO PASQUALE	Presente
Contin Gabriele	Presente
SPINETTI FRANCESCO	Presente
VACCARO LUCA	Presente
QUARETTI EMILIANO	Presente
BERTONI SANDRO	Presente

Componenti il Consiglio: assegnati n. 13; in carica n. 13; presenti n. 13; assenti n. 0;

Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri: --

RISULTA CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE

Acquisiti ex art. 49 del 18.8.2000 n. 267 i pareri di legge sulla presente deliberazione riportati a margine del presente testo;	
Presiede il Sig. CASATI KRISTOPHER nella sua qualità di PRESIDENTE del Consiglio Comunale ; Partecipa con funzioni di segretario il SEGRETARIO Paolo Valler;	

Visto l'art. 2 e 3 della LR 16/08 e smi;

Visto l'art. 4 del DPR 380/01 e smi;

Dato atto che il Comune di Follo

- risulta dotato di PUC;
- risulta dotato di Regolamento Edilizio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 09/11/2017, sulla base del regolamento tipo nazionale

Dato atto:

- -del D. Lgs. 222/2016;
- -della Legge 241/90 e s.m.i.
- -del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
- -della Legge Regionale 16/2008 e s.m.i.

LOCALE PER IL PAESAGGIO

Dato atto della necessità di adeguare alcuni articoli del vigente Regolamento edilizio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 09/11/2017, sulla base del regolamento tipo nazionale, per nuove necessità dell'ufficio urbanistica in ragione di:

- 1-Attivazione Portale per Istanze on line con il quale devono essere presentare le istante a rilevanza edilizia;
- 2-Snellimento delle procedure di valutazione dei progetti da parte della commissione edilizia limitando l'esame alle sole pratiche di notevole rilevanza ed incidenza sull'assetto territoriale o per particolari problematiche a rilevanza urbanistica e/o edilizia;
- 3-Puntualizzazioni operative in merito ad intervenute modifiche al quadro normativo nazionale e regionale in materia di urbanistica ed edilizia;
- 4-Puntualizzazioni necessarie a definire in modo univoco alcuni interventi al fine di evitare interpretazioni soggettive per detti aspetti;

Vista la tabella predisposta dall'ufficio Urbanistica nelle cui colonne sono riportati gli articoli di regolamento edilizio attuali ed i corrispondenti articoli con le modifiche proposte; tabella di seguito riportata;

PROPOSTA MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE PER ADEGUAMENTI NORMATIVI, CHIARIMENTI, PRECISAZIONI ED UNIFORMITA' INTERPRETATIVE **ARTICOLO 1 - ATTUALE ARTICOLO 1 - MODIFICATO** SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE) (SUE) 1. Lo SUE è istituito ai sensi dell'art.5 del DPR 1. Lo SUE è istituito ai sensi dell'art.5 del DPR n.380/2001 e s.m.i. e svolge i compiti da esso n.380/2001 e s.m.i. e svolge i compiti da esso previsti, anche avvalendosi di modalità informatiche e telematiche, sia per l'accettazione 2. Lo SUE ha esclusivo funzionamento telematico delle pratiche edilizie e di ogni documentazione ad MEDIANTE PORTALE ISTANZE ONLINE, sia per l'accettazione delle pratiche edilizie, il deposito esse inerente, sia per la relativa gestione e ed integrazione e di ogni documentazione ad esse istruttoria. inerente ovvero per tutte le richieste e/o procedure che la legge prevede che siano presentate allo SUA ARTICOLO 2 - MODIFICATO **ARTICOLO 2 - ATTUALE** SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) PRODUTTIVE (SUAP) ...omissis ...omissis 2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le 2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati, di norma, su supporto informatico. sono presentati, di norma, su supporto informatico ...omissis mediante l'utilizzo del portale SUAP Impresa in un giorno. ...omissis **ARTICOLO 3 - ATTUALE** ARTICOLO 3 - MODIFICATO COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

LOCALE PER IL PAESAGGIO

- 1. La commissione locale per il paesaggio è l'organo di supporto per la gestione delle funzioni delegate in materia di paesaggio.
- 2. Con riguardo alla commissione locale per il paesaggio, valgono le disposizioni di cui alla L.R. 6 giugno 2014, n. 13.
- 3. La Commissione locale per il paesaggio si riunisce sulla base di apposita convocazione da parte del competente Ufficio comunale e per l'esame delle pratiche rientranti nelle competenze comunali in materia di paesaggio.

ARTICOLO 5 - ATTUALE

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - VERBALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PARERI

- 1. Il verbale della riunione della commissione locale per il paesaggio viene redatto dal Segretario nel corso della seduta e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 2. Il responsabile del procedimento comunica i pareri risultanti dal verbale ai richiedenti, anche con l'utilizzo di procedure informatiche. I pareri sono altresì pubblicati sul sito internet del Comune.
- 3. Ogni componente della commissione locale per il paesaggio ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto e gli eventuali motivi del medesimo.
- 4. Quando la commissione locale per il paesaggio tratta argomenti nei quali un componente si trovi interessato direttamente o indirettamente, lo stesso si asterrà dall'assistere a quella parte di seduta e dal partecipare in alcun modo all'esame, alla discussione e al giudizio sull'argomento.
- 5. Nel verbale della riunione deve essere riportata ogni volta la dichiarazione di tutti i componenti sull'inesistenza di cause di incompatibilità che lo riguardino.
- 6. I pareri resi con la partecipazione di componenti per i quali ricorrano i presupposti per l'astensione sono da considerarsi illegittimi ed in tal caso resta

- 1. La commissione locale per il paesaggio è l'organo di supporto per la gestione delle funzioni delegate in materia di paesaggio. La Commissione è composta da 3 esperti di 3 diversi ordini professionali, selezionati come al successivo punto 4
- 2. Con riguardo alla commissione locale per il paesaggio, valgono le disposizioni di cui alla L.R. 6 giugno 2014, n. 13.
- 3. La Commissione locale per il paesaggio si riunisce sulla base di apposita convocazione, ANCHE A MEZZO E-MAIL, da parte del competente Ufficio comunale e per l'esame delle pratiche rientranti nelle competenze comunali in materia di paesaggio.
- 4. La Commissione Edilizia Comunale è nominata con provvedimento della Giunta Comunale previa procedura con bando di selezione da parte dell'Ufficio Urbanistica fra i soggetti iscritti nell'Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio di cui all'articolo 7 della L.R. 13/2014 e s.m.i.
- 5. Il Responsabile del Settore Urbanistica, o suo delegato, partecipa alla Commissione Locale del Paesaggio con funzioni di segretario verbalizzante.6. Nella prima seduta della Commissione Locale
- del Paesaggio vengono nominati il Presidente ed il suo Vice.

ARTICOLO 5 - MODIFICATO

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - VERBALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PARERI

- 1. Il verbale della riunione della commissione locale per il paesaggio viene redatto dal Segretario nel corso della seduta e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il numero legale minimo dei componenti della CLP affinché la seduta sia valida è di 2 componenti.
- 2. Il responsabile del procedimento comunica i pareri risultanti dal verbale ai richiedenti, anche con l'utilizzo di procedure informatiche. I pareri sono altresì pubblicati sul sito internet del Comune.
- 3. Ogni componente della commissione locale per il paesaggio ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto e gli eventuali motivi del medesimo.
- 4. Quando la commissione locale per il paesaggio tratta argomenti nei quali un componente si trovi interessato direttamente o indirettamente, lo stesso si asterrà dall'assistere a quella parte di seduta e dal partecipare in alcun modo all'esame, alla discussione e al giudizio sull'argomento.
- 5. Nel verbale della riunione deve essere riportata ogni volta la dichiarazione di tutti i componenti sull'inesistenza di cause di incompatibilità che lo riguardino.
- 6. I pareri resi con la partecipazione di componenti

fermo il potere-dovere del Presidente di sottoporre nuovamente, in via di autotutela, la questione alla commissione locale per il paesaggio perché si esprima regolarmente. per i quali ricorrano i presupposti per l'astensione sono da considerarsi illegittimi ed in tal caso resta fermo il potere-dovere del Presidente di sottoporre nuovamente, in via di autotutela, la questione alla commissione locale per il paesaggio perché si esprima regolarmente.

7. Le riunioni della Commissione Locale per il Paesaggio possono essere effettuate anche on-line con l'utilizzo delle correnti piattaforme digitali. In questo caso la sottoscrizione del verbale dovrà essere effettuata in modalità digitale mediante firma elettronica

ARTICOLO 6 - ATTUALE

COMMISSIONE EDILIZIA - COMPOSIZIONE

- 1. La Commissione Edilizia Comunale è costituita con provvedimento della Giunta Comunale ed è composta dal Responsabile del Settore Urbanistica che la convoca e la presiede (o in sua assenza, dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata) e da sei membri esterni designati a norma della vigente legislazione in materia e precisamente da:
- a) Comandante Polizia Municipale;
- b) Responsabile Lavori Pubblici Ufficio Tecnico;
- c) N° 3 Membri iscritti all'albo degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi abilitati all'esercizio della professione;
- 2. I componenti di cui alla lettera c, sono scelti dall'Amm.ne Comunale , nell'ambito degli iscritti agli albi professionali .-
- 3. Esercita la funzione di segretario della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, un dipendente comunale all'uopo designato dal Responsabile del Settore Urbanistica.
- 4. Il Responsabile del procedimento partecipa ai lavori della C.E. in qualità di relatore senza diritto di voto formulando per iscritto il suo parere; in sua assenza può essere sostituito dal Responsabile del Settore Urbanistica.
- 5. La Commissione dura in carica per cinque anni ed i membri di cui alla lettera c, del punto 1, possono essere confermati per un solo successivo mandato.
- 6. I membri della Commissione Edilizia hanno diritto ad un gettone di presenza la cui entità è fissata annualmente dalla Giunta Comunale.
- 7. Alla scadenza del termine di durata in carica della Commissione Edilizia si applicano le disposizioni di cui al D.L. 16 Maggio 1994 n° 293 convertito in legge 15 Luglio 1994 n° 444 recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi od eventuali diverse disposizioni in materia.
- FUNZIONAMENTO
- 1. La Commissione Edilizia è di regola convocata almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente, in accordo con l'ufficio comunale competente, lo ritenga necessario.
- 2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del

ARTICOLO 6 - MODIFICATO

COMMISSIONE EDILIZIA - COMPOSIZIONE

- 1. La Commissione Edilizia Comunale è costituita con provvedimento della Giunta Comunale ed è composta dal Responsabile del Settore Urbanistica che la convoca e la presiede (o in sua assenza, dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata) e da sei membri esterni designati a norma della vigente legislazione in materia e precisamente da:
- a) Comandante Polizia Municipale solo per interventi inerenti problematiche in ordine al codice della strada;
- b) Responsabile Lavori Pubblici Ufficio Tecnico con diritto di voto;
- c) N° 3 Membri iscritti all'albo degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi abilitati all'esercizio della professione:
- 2. I componenti di cui alla lettera c, sono scelti dall'Amm.ne Comunale , nell'ambito degli iscritti agli albi professionali .-
- 3. Esercita la funzione di segretario della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, un dipendente dell'Area Tecnica del Comune ovvero il Responsabile del Settore Urbanistica stesso.
- 4. Il Responsabile del procedimento partecipa ai lavori della C.E. in qualità di relatore senza diritto di voto formulando per iscritto il suo parere; in sua assenza può essere sostituito dal Responsabile del Settore Urbanistica.
- 5. La Commissione dura in carica per cinque anni ed i membri di cui alla lettera c, del punto 1, possono essere confermati per un solo successivo mandato.
- 6. I membri della Commissione Edilizia hanno diritto ad un gettone di presenza la cui entità è fissata annualmente dalla Giunta Comunale.
- 7. Alla scadenza del termine di durata in carica della Commissione Edilizia si applicano le disposizioni di cui al D.L. 16 Maggio 1994 n° 293 convertito in legge 15 Luglio 1994 n° 444 recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi od eventuali diverse disposizioni in materia.
- FUNZIONAMENTO
- 1. La Commissione Edilizia è di regola convocata almeno una volta al mese e comunque ogni

giorno, deve essere comunicato ai singoli componenti almeno tre giorni prima di quello della riunione.

- 3. Le riunioni della Commissione Edilizia sono valide con la presenza di almeno quattro dei componenti, è comunque necessaria la presenza del Presidente o del Responsabile del Servizio Edilizia Privata.
- 4. Le deliberazioni della Commissione Edilizia sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 5. I voti, anche se favorevoli, dovranno essere motivati in riferimento alla conformità del progetto alle vigenti disposizioni normative e alla compatibilità in termini paesistici, architettonici e di rispetto del contesto in cui il progetto esaminato si inserisce.
- 6. La Commissione Edilizia ha la facoltà di sentire, con interruzione della riunione trascritta nel verbale, i progettisti per chiarimenti qualora da quest'ultimi richiesto o dalla C.E. ritenuto opportuno.
- 7. I membri della Commissione Edilizia devono allontanarsi dalla seduta durante l'esame dei progetti che li riguardano direttamente in quanto progettisti incaricati, ovvero in quanto ad altro titolo interessati, intendendosi per tali tutti coloro che siano titolari di diritti e interessi loro propri o di parenti e affini sino al quarto grado, direttamente e indirettamente relativi agli immobili oggetto di trattazione. L'allontanamento deve essere riportato sul verbale con indicate le motivazioni per il quale è avvenuto.
- 8. Le deliberazioni assunte con la partecipazione dei membri per i quali ricorrano i presupposti per l'allontanamento sono da considerarsi illegittime ed in tal caso resta fermo il potere dovere del Presidente di risottoporre in via di autotutela la pratica o la questione alla Commissione Edilizia perché si esprima regolarmente.

- qualvolta il Presidente, in accordo con l'ufficio comunale competente, lo ritenga necessario.
- 2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato ai singoli componenti almeno tre giorni prima di quello della riunione. La convocazione può avvenire anche con modalità telematica.
- 3. Le riunioni della Commissione Edilizia sono valide con la presenza di almeno tre dei componenti, è comunque necessaria la presenza del Presidente o del Responsabile del Servizio Edilizia Privata.
- 4. Le deliberazioni della Commissione Edilizia sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 5. I voti, anche se favorevoli, dovranno essere motivati in riferimento alla conformità del progetto alle vigenti disposizioni normative e alla compatibilità in termini paesistici, architettonici e di rispetto del contesto in cui il progetto esaminato si inserisce.
- 6. La Commissione Edilizia ha la facoltà di sentire, con interruzione della riunione trascritta nel verbale, i progettisti per chiarimenti qualora da quest'ultimi richiesto o dalla C.E. ritenuto opportuno.
- 7. I membri della Commissione Edilizia devono allontanarsi dalla seduta durante l'esame dei progetti che li riguardano direttamente in quanto progettisti incaricati, ovvero in quanto ad altro titolo interessati, intendendosi per tali tutti coloro che siano titolari di diritti e interessi loro propri o di parenti e affini sino al quarto grado, direttamente e indirettamente relativi agli immobili oggetto di trattazione. L'allontanamento deve essere riportato sul verbale con indicate le motivazioni per il quale è avvenuto.
- 8. Le deliberazioni assunte con la partecipazione dei membri per i quali ricorrano i presupposti per l'allontanamento sono da considerarsi illegittime ed in tal caso resta fermo il potere dovere del Presidente di risottoporre in via di autotutela la pratica o la questione alla Commissione Edilizia perché si esprima regolarmente.
- 9. La mancata partecipazione di un membro di commissione a più della metà delle sedute nell'arco di un anno, ad eccezione di quelli di diritto, comporta la sua decadenza da dichiararsi a cura della Giunta Comunale che provvederà alla sua sostituzione con gli stessi procedimenti prima richiamati.
- 10. I processi verbali delle sedute della Commissione Edilizia sono riportati in apposito registro e devono indicare i voti favorevoli, i voti contrari e le eventuali dichiarazioni di voto con le relative motivazioni; detti processi verbali, dopo la loro approvazione da parte della Commissione

Edilizia, sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dai componenti.

- 11. Le riunioni della Commissione Edilizia possono essere effettuate anche on-line con l'utilizzo delle correnti piattaforme digitali. In questo caso la sottoscrizione del verbale dovrà essere effettuata in modalità digitale mediante firma elettronica
- COMPETENZE
- 1. La Commissione Edilizia è chiamata ad esprimere il proprio parere su:
- a) nuove costruzioni residenziali o pertinenze residenziali, sottoposte a permesso di costruire, di ingombro superiore a 600mc misurati come da art.2 c.1 lettera f) L.R. 49/2009 (metodo altezza media ponderale):
- a) nuove costruzioni con destinazione diversa da quella residenziale, sottoposte a permesso di costruire, di ingombro superiore a 1000mc misurati come da art.2 c.1 lettera f) L.R. 49/2009 (metodo altezza media ponderale):
- c) ampliamenti e/o ristrutturazioni fino al 50% della superficie lorda di edifici con qualsiasi destinazione d'uso, fatti salve comunque i limiti di cui ai precedenti commi a) e b)
- d) Interventi in ambiti di trasformazione soggetti a PUO o altri piani particolareggiati ovvero interventi di ristrutturazione urbanistica anche non soggetti a PUO o altri piani particolareggiati;
- e) Interventi di ampliamento e/o ristrutturazione pesante nelle zone classificate di tipo A ai sensi del D.M. 1444/1968 e s.m.i.
- f) Interventi di particolare complessità o presentanti problematiche di valutazione discrezionale in merito a norme di carattere edilizio e/o urbanistico, ove ritenuto necessario dal Responsabile dell'Area Urbanistica;
- g) Interventi di qualsiasi genere comportanti varianti alla strumentazione urbanistica.
- h) provvedimenti di annullamento di permesso di costruire, solo ove occorra una valutazione di carattere tecnico discrezionale se ritenuto necessario dal responsabile dell'Area Urbanistica;

ARTICOLO 9 - ATTUALE

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

- 1. La richiesta di permesso di costruire deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia avvalendosi obbligatoriamente della specifica modulistica adottata dal Servizio Edilizia conforme alla modulistica uniforme per la presentazione delle istanze in materia edilizia di cui all'art. 2 del D.lgs. 126/2016 e relativi provvedimenti di attuazione e pubblicata nel sito informatico del Comune.
- 2. Ogni variazione concernente i soggetti coinvolti deve essere tempestivamente comunicata allo S.U.E..

ARTICOLO 9 - MODIFICATO

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

- 1. La richiesta di permesso di costruire deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia MEDIANTE PORTALE ISTANZE ONLINE Il portale utilizza lo schema di modulistica conforme alla modulistica uniforme per la presentazione delle istanze in materia edilizia di cui all'art. 2 del D.lgs. 126/2016 e relativi provvedimenti di attuazione.
- 2. Ogni variazione concernente i soggetti coinvolti deve essere tempestivamente comunicata allo S.U.E..

ARTICOLO 11 - ATTUALE

ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI PERMESSO DI COSTRUIRE – PARERI DEGLI UFFICI COMUNALI E DI UFFICI, ENTI O AMMINISTRAZIONI DIVERSE DA QUELLA COMUNALE

- 1. Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è disciplinato dall'art. 20 del DPR n.380/2001 e s.m. e i. e dell'art. 2 del D.lgs. 222/2016 e relativa Tabella A e dal presente regolamento, ferma restando l'osservanza di ogni altra disposizione statale o regionale in materia che dovesse subentrare
- 2. Le richieste di permesso di costruire, predisposte avvalendosi dello specifico modulo rinvenibile sul sito internet del Comune, e nonché le altre comunicazioni ad esso pertinenti, sono presentate allo Sportello Unico per l'Edilizia.
- 3. Presso lo Sportello Unico per l'Edilizia coincide, anche ai fini della decorrenza dei termini del procedimento medesimo, con l'attribuzione del numero di protocollo.
- 4. La richiesta e relativa documentazione deve essere fornita anche in formato digitale.

ARTICOLO 15 - ATTUALE

VARIANTI AL PERMESSO DI COSTRUIRE E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

- 1. Il titolare del permesso di costruire, prima dell'inizio dei lavori o nel corso degli stessi può richiedere varianti al progetto approvato.
- 2. Le varianti sono soggette al rilascio del pertinente titolo abilitativo in relazione al tipo di intervento proposto con la variante. Il termine di efficacia del titolo presentato in variante, corrisponde a quello del titolo di riferimento.
- 3. Le varianti che integrano la fattispecie di cui all'articolo 25 della L.R. n.16/2008 e s.m. e i. sono realizzabili nel rispetto del relativo disposto.
- 4. Per le varianti eseguite in assenza del pertinente provvedimento e non rientranti nel disposto dell'articolo 25 della L.R. n.16/2008 e s. m. e i., dovrà essere presentata istanza per l'accertamento di conformità per il rilascio del titolo in sanatoria, in relazione al caso di specie.

ARTICOLO 11 - MODIFICATO

ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI PERMESSO DI COSTRUIRE – PARERI DEGLI UFFICI COMUNALI E DI UFFICI, ENTI O AMMINISTRAZIONI DIVERSE DA QUELLA COMUNALE

- 1. Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è disciplinato dall'art. 20 del DPR n.380/2001 e s.m. e i. e dell'art. 2 del D.lgs. 222/2016 e relativa Tabella A e dal presente regolamento, ferma restando l'osservanza di ogni altra disposizione statale o regionale in materia che dovesse subentrare
- 2. Le richieste di permesso di costruire, sono presentate allo Sportello Unico per l'Edilizia MEDIANTE PORTALE ISTANZE ONLINE.
- 3. Il PORTALE ISTANZE ONLINE provvede alla protocollazione della pratica.
- 3. Presso lo Sportello Unico per l'Edilizia coincide, anche ai fini della decorrenza dei termini del procedimento medesimo, con l'attribuzione del numero di protocollo.
- 4. La richiesta e relativa documentazione deve essere fornita anche in formato digitale.

ARTICOLO 15 - MODIFICATO

VARIANTI AL PERMESSO DI COSTRUIRE E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

- 1. Le varianti ai titoli edilizi sono regolamentate dal D.P.R: 380/2001 e s.m.i. nonché dall'art. 25 della L.R. 16/208 e s.m.i.
- 1. Il titolare del permesso di costruire, prima dell'inizio dei lavori o nel corso degli stessi può richiedere varianti al progetto approvato.
- 2. Le varianti sono soggette al rilascio del pertinente titolo abilitativo in relazione al tipo di intervento proposto con la variante. Il termine di efficacia del titolo presentato in variante, corrisponde a quello del titolo di riferimento.
- 3. Le varianti che integrano la fattispecie di cui all'articolo 25 della L.R. n. 16/2008 e s.m. e i. sono realizzabili nel rispetto del relativo disposto.
- 2. Per le varianti eseguite in assenza del pertinente provvedimento e non rientranti nel disposto dell'articolo 25 della L.R. n.16/2008 e s. m. e i., dovrà essere presentata istanza per l'accertamento di conformità per il rilascio del titolo in sanatoria, in relazione al caso di specie.

ARTICOLO 20 – ATTUALE

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA E SUO RILASCIO

1. Il Certificato di Destinazione Urbanistica indica le prescrizioni ed i vincoli di carattere urbanistico riguardanti i terreni o le unità immobiliari censite al N.C.E.U. territorialmente competente ed è dallo

ARTICOLO 20 – MODIFICATO

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA E SUO RILASCIO

1. Il Certificato di Destinazione Urbanistica indica le prescrizioni ed i vincoli di carattere urbanistico riguardanti i terreni o le unità immobiliari censite al N.C.E.U. territorialmente competente ed è rilasciato SUE nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.

- 2. La richiesta deve essere compilata secondo il modulo predisposto, motivandone la causale e provvedendo a specificare le generalità del richiedente, gli identificativi catastali necessari ad individuare gli immobili di interesse, all'uopo allegando una copia dell'estratto di mappa che evidenzi l'ubicazione degli stessi.
- 3. Con esclusione del caso in cui la richiesta sia avanzata per la necessità di provvedere alla presentazione di denunce di successione, essa dovrà essere presentata munita di marca da bollo nella misura vigente.
- 4. Il rilascio del Certificato è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria nella misura vigente.
- I relativo importo viene commisurato al numero di particelle catastali inserite nella richiesta.
- 5. Il pagamento dei diritti di segreteria, come anche l'imposta di bollo, può avvenire tramite bonifico bancario, tramite versamento effettuato con bollettino postale, ovvero direttamente presso lo Sportello Unico per l'Edilizia avvalendosi di bancomat o carta di credito.
- 6. Il Certificato ha validità di un anno dalla data del rilascio, fatte salve modifiche allo strumento/piano urbanistico che dovessero subentrare nel frattempo.

- dallo SUE nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.
- 2. La richiesta deve essere compilata secondo il modulo predisposto, motivandone la causale e provvedendo a specificare le generalità del richiedente, gli identificativi catastali delle particelle interessate necessari ad individuare gli immobili di interesse, all'uopo ed allegando una copia dell'estratto di mappa aggiornato che evidenzi l'ubicazione degli stessi.
- 4. La richiesta del CDU deve essere preferibilmente effettuata utilizzano il PORTALE ISTANZE ONLINE sul quale possono accedere, previa registrazione, sia i professionisti sia i privati cittadini:
- 3. Con esclusione del caso in cui la richiesta sia avanzata per la necessità di provvedere alla presentazione di denunce di successione, essa dovrà essere presentata munita di marca da bollo nella misura vigente.
- 4. Il rilascio del Certificato è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria nella misura vigente stabilita dall'Amministrazione Comunale.

I relativo importo viene commisurato al numero di particelle catastali inserite nella richiesta.

- 5. Il pagamento dei diritti di segreteria, come anche l'imposta di bollo, può avvenire tramite bonifico bancario, tramite versamento effettuato con bollettino postale, ovvero mediante la procedura Pago P.A. non appena questa verrà attivata dall'Amministrazione Comunale. direttamente presso lo Sportello Unico per l'Edilizia avvalendosi di bancomat o carta di credito.
- 6. Il Certificato ha validità stabilita per legge dal DPR 380/2001 di un anno dalla data del rilascio, fatte salve modifiche allo strumento/piano urbanistico che dovessero subentrare nel frattempo.

ARTICOLO 22 - ATTUALE

RINNOVO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

- 1. Nei casi di richiesta di rinnovo di permesso di costruire dovrà essere presentata istanza nella quale devono essere specificati, oltre alle generalità del richiedente, gli estremi del permesso di costruire (numero e data, titolare, oggetto e ubicazione, nonché numero della relativa pratica edilizia) cui il rinnovo si riferisce ed in allegato la seguente documentazione in duplice copia:
- a) relazione tecnico-illustrativa relativa allo stato di avanzamento dei lavori con descrizione dettagliata delle opere ancora da eseguire;
- b) documentazione fotografica a colori d'insieme e di dettaglio, illustrativa dello stato di fatto, corredata da planimetria con l'indicazione dei punti di ripresa;
- c) elaborati grafici corrispondenti a quelli allegati al titolo di cui si chiede il rinnovo con evidenziate le opere già realizzate e quelle che restano da eseguire.
- 2. La documentazione di cui al comma 1, nonché quella eventualmente prevista da norme di legge e dallo strumento/piano urbanistico comunale, dovrà essere redatta nei modi e nella forma specificati negli articoli 9 e 10.
- 3. La richiesta di rinnovo del permesso di costruire consegue la verifica all'attualità del contributo di costruzione dovuto alla data di presentazione dell'istanza, con possibilità di suo adeguamento.

ARTICOLO 22 – MODIFICATO

RINNOVO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

SOPPRESSO

NON È PREVISTO IL RINNOVO DEL
PERMESSO DI COSTRUIRE. NEL CASO DI
PERMESSI SCADUTI DOVRA' ESSERE
AVANZATA NUOVA ISTANZA DI PERMESSO
DI COSTRUIRE COME PREVISTO DALL'ART.
9 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
PER QUANTO ATTIENE LE EVENTUALI
PROROGHE O COMPLETAMENTO DI OPERE
NON ANCORA ESEGUITE NEI TERMINI DI
VALIDITA' DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
OCCORRE FARE RIFERIMENTO ALL'ART. 15
DEL D.P.R. 380/2001.

ARTICOLO 27 - ATTUALE

VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

- 1. La presentazione delle CILA e delle SCIA, ovvero il rilascio del permesso di costruire o di sue proroghe nonché dei titoli in sanatoria, sono soggetti e subordinati al versamento dei diritti segreteria nella misura stabilita dal Comune.
- 2. Sono altresì soggetti all'importo minimo di diritti di segreteria pari a €__51,65____:
- i depositi delle relazioni di cui all'art.28 della L.10/91 e s.m. e dei progetti di cui al decreto n.37/2008 e s.m. che siano effettuati senza alcun riferimento a pratiche edilizie, ovvero che non integrino, nei tempi previsti, la documentazione di progetto del titolo edilizio del quale costituiscono parte integrante;
- le CILA;
- le comunicazioni di cui agli articoli 22 e 48 della LR n.16/2008 e s.m.;
- i progetti di generici interventi che non richiedono il versamento del contributo di costruzione;
- i progetti di cambi d'uso rilevanti, da attuarsi

ARTICOLO 27 - MODIFICATO VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

- 1. La presentazione di qualsiasi titolo edilizio o assimilati allo SUE o qualsiasi pratica allo SUAP soggetti è subordinati al versamento dei diritti segreteria come indicato nella tabella allegata alla relativa delibera del Comune.
- 1. La ricevuta di versamento dei diritti di segreteria dovuti deve essere obbligatoriamente allegata alla presentazione dell'istanza del titolo edilizio mediante il PORTALE ISTANZE ONLINE.
- 3. Il pagamento dei diritti di segreteria, può avvenire tramite bonifico bancario, tramite versamento effettuato con bollettino postale, ovvero, mediante la procedura PAGO P.A. non appena questa sarà attivata.
- 4. Anche le istanze di accesso agli atti con o senza rilascio di fotocopie, di certificazioni ed attestazioni sono subordinate al preventivo versamento dei diritti segreteria come indicato nella tabella allegata alla relativa delibera del Comune.

senza opere edilizie, anche se onerosi;

- 3. Il pagamento dei diritti di segreteria, può avvenire tramite bonifico bancario, tramite versamento effettuato con bollettino postale, ovvero, nel caso in cui la presentazione del titolo o la sua richiesta avvenga allo SUE, direttamente presso di esso.
- 4. Il funzionario addetto al relativo servizio rilascia, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento, l'ordinativo d'incasso in cui sono indicati il numero della pratica di riferimento, le generalità del richiedente, l'importo versato ed i relativi capitoli di riferimento.

ARTICOLO 39 - ATTUALE

PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITA'

- 1. La segnalazione certificata per l'agibilità dovrà essere presentata allo SUE avvalendosi del modulo unico pubblicato sul sito internet del Comune, nel rispetto delle prescrizioni in esso precisate e corredata da tutti gli allegati da esso prescritti (anche in formato digitale, pdf).
- 2. Le segnalazioni certificate per l'agibilità sono sottoposte a controllo a campione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39-ter della LR n.16/2008 e s.m.

ARTICOLO 39 - MODIFICATO

PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITA'

- 1. La segnalazione certificata per l'agibilità dovrà essere presentata allo SUE mediante il PORTALE ISTANZE ONLINE. Anche la SCIA per agibilità è subordinata al versamento dei diritti segreteria come indicato nella tabella allegata alla relativa delibera del Comune.
- 2. Le segnalazioni certificate per l'agibilità sono sottoposte a controllo a campione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39-ter della LR n.16/2008 e s.m.

ARTICOLO 51 - ATTUALE

TOLLERANZE NELLE MISURAZIONI LINEARI DI CANTIERE

- 1. Ai fini del presente regolamento edilizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2-ter del DPR n.380/2001 e s.m. e i.
- 2. Della eventuale sussistenza di tali scostamenti dovrà essere fatta menzione nel certificato di collaudo finale

ARTICOLO 51 - MODIFICATO TOLLERANZE NELLE MISURAZIONI LINEARI DI CANTIERE

- 1. Ai fini del presente regolamento edilizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 34-bis del DPR n.380/2001 e s.m. e i.
- 2. Della eventuale sussistenza di tali scostamenti dovrà essere fatta menzione nel certificato di collaudo finale

ARTICOLO 61 – ATTUALE SOPPALCHI E CONTROSOFFITTI

- 1. Fatto salvo i disposti dell'articolo 11 del Regolamento regionale 30 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 7 del Regolamento regionale 13 marzo 2009, n.3, relativi alle strutture turisticoricettive, i soppalchi, al fine di non costituire (superficie agibile/utile o accessoria), devono avere:
- a) superficie non superiore al 1/3 della superficie utile del locale nel quale è ricavato qualora non sia destinato a cantina, magazzino e/o deposito;
- b) altezza utile sovrastante o sottostante, inferiore a m.2,40.
- 2. I soppalchi devono essere dotati di parapetti o di ripari equivalenti e la loro realizzazione è esclusa in corrispondenza di finestre quando ciò pregiudichi il

ARTICOLO 61 – MODIFICATO SOPPALCHI E CONTROSOFFITTI

- 1. Fatto salvo i disposti dell'articolo 11 del Regolamento regionale 30 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 7 del Regolamento regionale 13 marzo 2009, n.3, relativi alle strutture turisticoricettive, i soppalchi, al fine di non costituire superficie agibile/utile o accessoria, devono avere:
- a) Superficie non superiore al 1/3 della superficie di pavimento del locale in cui il soppalco è ricavato;
- b) Altezza utile sovrastante inferiore a m.2,40. Detto valore può essere raggiunto anche mediante la realizzazione di controsoffittatura pesante.
- c) Altezza utile sottostante non inferiore ai parametri di cui all'art. 59 commi 1 e 2 ad esclusione per i soppalchi ricavati nelle cantine in

rispetto del rapporto aeroilluminante.

- 3. In tutti i locali a qualunque uso destinati gli eventuali controsoffitti devono comunque garantire che le altezze risultanti siano conformi a quelle stabilite per le nuove costruzioni dal presente titolo.
- 4. Nei locali in cui si producono, vendono, somministrano e manipolano a qualsiasi titolo alimenti, devono essere adottati adeguati accorgimenti finalizzati a prevenire rischi da contaminazione legati alla presenza di soppalchi e controsoffitti non idonei.

cui è ammessa un'altezza inferiore.

- 2. I soppalchi devono essere dotati di parapetti o di ripari equivalenti e la loro realizzazione è esclusa in corrispondenza di finestre quando ciò pregiudichi il rispetto del rapporto aeroilluminante.
- 3. la superficie del soppalco deve essere computata al fine della determinazione del fattore luce e della superficie finestrata del locale a cui è annesso, ad esclusione per i locali accessori dove non è prevista presenza continuativa di persone.
- 4. Nei locali in cui si producono, vendono, somministrano e manipolano a qualsiasi titolo alimenti, devono essere adottati adeguati accorgimenti finalizzati a prevenire rischi da contaminazione legati alla presenza di soppalchi e controsoffitti non idonei.

ARTICOLO 103 - ATTUALE

INTERVENTI SULLE FACCIATE

.....omissis

- 11. La realizzazione di cappotti termici, o comunque di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico, relativi a facciate di edifici direttamente prospicienti il suolo pubblico, con conseguente necessità di occupare porzione dello stesso, è ammessa senza che debba essere corrisposto alcun canone, alle seguenti condizioni:
- a) deve essere garantito il raggiungimento dei requisiti minimi di prestazione energetica previsti dalle normative vigenti;
- b) lo spessore non deve superare cm.7;
- c) l'intervento deve riguardare l'intera facciata dell'edificio e deve risultare compatibile con le esigenze di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.

omissis....

ARTICOLO 103 - MODIFICATO

INTERVENTI SULLE FACCIATE

.....omissis

- 11. La realizzazione di cappotti termici, o comunque di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico, relativi a facciate di edifici direttamente prospicienti il suolo pubblico, con conseguente necessità di occupare porzione dello stesso, è ammessa senza che debba essere corrisposto alcun canone, alle seguenti condizioni:
- a) deve essere garantito il raggiungimento dei requisiti minimi di prestazione energetica previsti dalle normative vigenti;
- b) lo spessore non deve superare QUANTO NECESSARIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETIVA PREVISTI DALLE NORME IN MATERIA E COMUNQUE MAI SUPERARE cm. 12:
- c) l'intervento deve riguardare l'intera facciata dell'edificio e deve risultare compatibile con le esigenze di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.

Detta verifica di compatibilità dev'essere effettuata dal comando della polizia locale, nel rispetto del vigente codice della strada, prima dell'inizio dei lavori ovvero prima della presentazione della pratica edilizia mediante specifica richiesta da parte del progettista e/o del proprietario al comando polizia locale stesso.

d) All'interno dei centri Storici classificati quali zone di Tipo A (D.M. 1444/1968) ovvero per gli edifici aventi rilevanza storico testimoniale il cappotto termico potrà essere realizzato solo per gli edifici la cui facciata non presenta più le caratteristiche architettoniche originarie in quanto compromessa da interventi edilizi non rispettosi dell'originalità della facciata stessa. La Pitturazione finale dovrà comunque essere effettuata con colori e materiali compatibili con le caratteristiche del borgo o del nucleo o dell'edificio storico. Il colore

dovrà essere concordato con l'Ufficio Urbanistica del Comune mediante presentazione di specifici bozzetti, fatto salvo quanto previsto da eventuali futuri piani del colore.

In particolare negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti ricadenti nelle zone di Tipo A (D.M. 1444/1968) ovvero per gli edifici aventi rilevanza storico testimoniale sia residenziali che rurali, villini risalenti ai primi del novecento, nuclei di edifici antichi, anche se ricadenti in zone non sottoposte a tutela paesaggistica, non è consentito modificare, semplificare o eliminare le modanature architettoniche e le cornici in rilievo che ornano le facciate; le eventuali decorazioni dipinte esistenti devono essere ripristinate o restaurate previo nulla osta dell'Ufficio Urbanistica del Comune il quale potrà avvalersi della consulenza della Commissione Edilizia. Inoltre non possono essere rimossi elementi decorativi, dipinti, murali, lapidi stemmi e altro.

Allo stesso modo, in via di principio generale, non possono essere modificate le facciate con paramenti in pietra e fattura di pregio, presentanti conci regolari messi in opera secondo corsi orizzontali, eventualmente listate con corsi di mattoni pieni o pietre speciali, presentanti pietre speciali d'angolo, stipiti ecc. L'eventuale modifica a questo tipo di facciate dev'essere opportunamente documentata e concordata con l'Ufficio Urbanistica del Comune il quale potrà avvalersi della consulenza della Commissione Edilizia.

e) Per gli edifici, ovunque ubicati, vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 la verifica della compatibilità degli interventi sulle facciate è demanda alle competenze degli specifici enti posti a tutela dei vincoli stessi secondo la legislazione corrente. omissis....

ARTICOLO 116 - ATTUALE

MURI DI RECINZIONE, RINGHIERE E RECINZIONI

.....omissis

2. I muri di base che dovessero integrare le recinzioni non potranno avere un'altezza superiore a m.1,00. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. Il Comune, in sede di rilascio o di perfezionamento dell'efficacia dei titoli abilitativi edilizi, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale, in particolare per il mantenimento delle vedute panoramiche. omissis....

ARTICOLO 116 - MODIFICATO MURI DI RECINZIONE, RINGHIERE E RECINZIONI

.....omissis

2. I muri di base che dovessero integrare le recinzioni non potranno avere un'altezza superiore a m.1,00. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. Allo stesso modo i muri o cordoli di recinzione non devono alterare lo stato in essere del naturale deflusso o della regimazione delle acque. In tal senso dovranno essere predisposti idonei fori o aperture di drenaggio dell'acqua. Il Comune, in sede di rilascio o di perfezionamento dell'efficacia dei titoli abilitativi edilizi, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il

migliore inserimento ambientale, in particolare per il mantenimento delle vedute panoramiche. omissis....

ARTICOLO 125 - ATTUALE

SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA

1. La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle norme di attuazione dello strumento/piano urbanistico comunale.

ARTICOLO 125 - MODIFICATO

SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA

- 1. La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle norme di attuazione dello strumento/piano urbanistico comunale
- 2. In relazione alle voci del cosiddetto **glossario dell'attività libera** vigente, per gli interventi non soggetti ad alcun titolo edilizio, al fine di definire in modo oggettivo il **concetto di limitate dimensioni** degli elementi installabili nelle aree di pertinenza o nei terreni agricoli, viene stabilito quanto segue, fatti comunque sempre salvi i diritti dei terzi:
- -Voce 44 Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo – limitate dimensioni massimo 12mq;
- -Voce 46 Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo – limitate dimensioni massimo 16mq;
- -Qualora il pergolato avesse funzioni agronomiche necessarie alla coltivazione della vite o altri frutti rampicanti non sono previste limitazioni
- -Voce 47 Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione limitate dimensioni massimo 6mq esclusa la recinzione; Divieto di pannelli di lamiera ondulata o materiali eterogenei.
- -Voce 48 Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo limitate dimensioni massimo 9mq; Struttura preferibilmente in legno e copertura in guaina ardesiata colore cotto o pannelli tipo coppo. Divieto di facciate lamiera ondulata o materiali eterogenei.
- 3. Relativamente al concetto di "non stabilmente infisso al suolo" i manufatti di cui sopra dovranno essere privi di opere di fondazione proprie. Potranno invece essere ancorati su spazi artificiali esistenti mediante piastre metalliche e tasselli ad espansione ovvero mediante puntali metallici se conficcati nel terreno.
- 4. Nel caso vi sia necessità di realizzare una pavimentazione circoscritta non oltre 50cm dal perimetro del manufatto questa dovrà essere realizzata con materiale facilmente rimovibile quali tavolati o piastre in els purché semplicemente appoggiati al suolo.
- 5. Nel caso vi sia la necessità di realizzare una pavimentazione stabile questa dovrà essere preventivamente assoggettata a specifico titolo edilizio nel rispetto dei parametri di artificializzazione del suolo ove previsti dal PUC.

6. Per quanto riguarda i Ricoveri per animali domestici e da cortile, voliere ed assimilate nonché le relative recinzioni dovrà essere comunque assicurata la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 C.C.

ARTICOLO 126 - ATTUALE PISCINE PRIVATE

1. Le piscine private, ovvero di uso condominiale, secondo la definizione di cui al successivo comma 2, destinate esclusivamente all'utilizzo privato da parte dei proprietari aventi titolo e dei loro ospiti, sono consentite, in quanto ammesse dallo strumento/piano urbanistico comunale, nelle aree pertinenziali.

...omissis

ARTICOLO 126 - ATTUALE PISCINE PRIVATE

1. Le piscine private, ovvero di uso condominiale, secondo la definizione di cui al successivo comma 2, destinate esclusivamente all'utilizzo privato da parte dei proprietari aventi titolo e dei loro ospiti, sono consentite, in quanto ammesse dallo strumento/piano urbanistico comunale, nelle aree pertinenziali. La realizzazione di piscine private, sia interrate che fuori terra, deve essere sempre subordinata a rilascio di permesso di costruire.

...omissis

Tutto quanto sopra premesso,

Ritenuto pertanto opportuno, in ragione delle motivazioni esposte, procedere all'approvazione delle modifiche di alcuni articoli del Vigente Regolamento edilizio, approvato delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 09/11/2017, sulla base del regolamento tipo nazionale;

Viste le Leggi ed i regolamenti vigenti in materia;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso dal responsabile dell'ufficio Urbanistica ai sensi del Dlgs 267/2000

Dato Atto che trattasi di provvedimento in ordine al quale non è richiesto il parere sulla regolarità contabile;

Dato Atto che la proposta di modifica agli articoli del Vigente Regolamento edilizio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 09/11/2017, sulla base del regolamento tipo nazionale, è stata già partecipata alla preposta Commissione consiliare nella seduta del 09/04/2021;

Con voti favorevoli n. 09, e voti astenuti n. 04 (Spinetti, Quaretti, Vaccaro e Bertoni), su 13 dei consiglieri presenti;

DELIBERA

- -Di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
- **-Di approvare** le modifiche agli articoli del Vigente Regolamento edilizio, approvato delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 09/11/2017, sulla base del regolamento tipo nazionale, secondo lo schema predisposto dall'Ufficio Urbanistica, schema riportato nella tabella a seguire:

PROPOSTA MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE PER ADEGUAMENTI NORMATIVI, CHIARIMENTI, PRECISAZIONI ED UNIFORMITA' INTERPRETATIVE ARTICOLO 1 - ATTUALE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE) 1. Lo SUE è istituito ai sensi dell'art.5 del DPR n.380/2001 e s.m.i. e svolge i compiti da esso previsti, anche avvalendosi di modalità Previsti.

informatiche e telematiche, sia per l'accettazione delle pratiche edilizie e di ogni documentazione ad esse inerente, sia per la relativa gestione e istruttoria.

ARTICOLO 2 - ATTUALE

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

- ...omissis
- 2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati, di norma, su supporto informatico. ...omissis

ARTICOLO 3 - ATTUALE

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

- 1. La commissione locale per il paesaggio è l'organo di supporto per la gestione delle funzioni delegate in materia di paesaggio.
- 2. Con riguardo alla commissione locale per il paesaggio, valgono le disposizioni di cui alla L.R. 6 giugno 2014, n. 13.
- 3. La Commissione locale per il paesaggio si riunisce sulla base di apposita convocazione da parte del competente Ufficio comunale e per l'esame delle pratiche rientranti nelle competenze comunali in materia di paesaggio.

2. Lo SUE ha esclusivo funzionamento telematico MEDIANTE PORTALE ISTANZE ONLINE, sia per l'accettazione delle pratiche edilizie, il deposito ed integrazione e di ogni documentazione ad esse inerente ovvero per tutte le richieste e/o procedure che la legge prevede che siano presentate allo SUA

ARTICOLO 2 - MODIFICATO

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

- ...omissis
- 2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati, di norma, su supporto informatico mediante l'utilizzo del portale SUAP Impresa in un giorno.
- ...omissis

ARTICOLO 3 - MODIFICATO

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

- 1. La commissione locale per il paesaggio è l'organo di supporto per la gestione delle funzioni delegate in materia di paesaggio. La Commissione è composta da 3 esperti di 3 diversi ordini professionali, selezionati come al successivo punto 4
- 2. Con riguardo alla commissione locale per il paesaggio, valgono le disposizioni di cui alla L.R. 6 giugno 2014, n. 13.
- 3. La Commissione locale per il paesaggio si riunisce sulla base di apposita convocazione, ANCHE A MEZZO E-MAIL, da parte del competente Ufficio comunale e per l'esame delle pratiche rientranti nelle competenze comunali in materia di paesaggio.
- 4. La Commissione Edilizia Comunale è nominata con provvedimento della Giunta Comunale previa procedura con bando di selezione da parte dell'Ufficio Urbanistica fra i soggetti iscritti nell'Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio di cui all'articolo 7 della L.R. 13/2014 e s m i
- 5. Il Responsabile del Settore Urbanistica, o suo delegato, partecipa alla Commissione Locale del Paesaggio con funzioni di segretario verbalizzante.
- 6. Nella prima seduta della Commissione Locale del Paesaggio vengono nominati il Presidente ed il suo Vice.

ARTICOLO 5 - ATTUALE

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - VERBALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PARERI

1. Il verbale della riunione della commissione locale per il paesaggio viene redatto dal Segretario nel corso della seduta e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 5 - MODIFICATO

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - VERBALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PARERI

1. Il verbale della riunione della commissione locale per il paesaggio viene redatto dal Segretario nel corso della seduta e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il numero legale minimo dei

- 2. Il responsabile del procedimento comunica i pareri risultanti dal verbale ai richiedenti, anche con l'utilizzo di procedure informatiche. I pareri sono altresì pubblicati sul sito internet del Comune.
- 3. Ogni componente della commissione locale per il paesaggio ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto e gli eventuali motivi del medesimo.
- 4. Quando la commissione locale per il paesaggio tratta argomenti nei quali un componente si trovi interessato direttamente o indirettamente, lo stesso si asterrà dall'assistere a quella parte di seduta e dal partecipare in alcun modo all'esame, alla discussione e al giudizio sull'argomento.
- 5. Nel verbale della riunione deve essere riportata ogni volta la dichiarazione di tutti i componenti sull'inesistenza di cause di incompatibilità che lo riguardino.
- 6. I pareri resi con la partecipazione di componenti per i quali ricorrano i presupposti per l'astensione sono da considerarsi illegittimi ed in tal caso resta fermo il potere-dovere del Presidente di sottoporre nuovamente, in via di autotutela, la questione alla commissione locale per il paesaggio perché si esprima regolarmente.

- componenti della CLP affinché la seduta sia valida è di 2 componenti.
- 2. Il responsabile del procedimento comunica i pareri risultanti dal verbale ai richiedenti, anche con l'utilizzo di procedure informatiche. Le pareri sono altresì pubblicati sul sito internet del Comune.
- 3. Ogni componente della commissione locale per il paesaggio ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto e gli eventuali motivi del medesimo.
- 4. Quando la commissione locale per il paesaggio tratta argomenti nei quali un componente si trovi interessato direttamente o indirettamente, lo stesso si asterrà dall'assistere a quella parte di seduta e dal partecipare in alcun modo all'esame, alla discussione e al giudizio sull'argomento.
- 5. Nel verbale della riunione deve essere riportata ogni volta la dichiarazione di tutti i componenti sull'inesistenza di cause di incompatibilità che lo riguardino.
- 6. I pareri resi con la partecipazione di componenti per i quali ricorrano i presupposti per l'astensione sono da considerarsi illegittimi ed in tal caso resta fermo il potere-dovere del Presidente di sottoporre nuovamente, in via di autotutela, la questione alla commissione locale per il paesaggio perché si esprima regolarmente.
- 7. Le riunioni della Commissione Locale per il Paesaggio possono essere effettuate anche on-line con l'utilizzo delle correnti piattaforme digitali. In questo caso la sottoscrizione del verbale dovrà essere effettuata in modalità digitale mediante firma elettronica

ARTICOLO 6 - ATTUALE

COMMISSIONE EDILIZIA - COMPOSIZIONE

- 1. La Commissione Edilizia Comunale è costituita con provvedimento della Giunta Comunale ed è composta dal Responsabile del Settore Urbanistica che la convoca e la presiede (o in sua assenza, dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata) e da sei membri esterni designati a norma della vigente legislazione in materia e precisamente da:
- a) Comandante Polizia Municipale;
- b) Responsabile Lavori Pubblici Ufficio Tecnico;
- c) N° 3 Membri iscritti all'albo degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi abilitati all'esercizio della professione;
- 2. I componenti di cui alla lettera c, sono scelti dall'Amm.ne Comunale , nell'ambito degli iscritti agli albi professionali .-
- 3. Esercita la funzione di segretario della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, un dipendente comunale all'uopo designato dal Responsabile del Settore Urbanistica.
- 4. Il Responsabile del procedimento partecipa ai lavori della C.E. in qualità di relatore senza diritto di voto formulando per iscritto il suo parere; in sua

ARTICOLO 6 - MODIFICATO

COMMISSIONE EDILIZIA - COMPOSIZIONE

- 1. La Commissione Edilizia Comunale è costituita con provvedimento della Giunta Comunale ed è composta dal Responsabile del Settore Urbanistica che la convoca e la presiede (o in sua assenza, dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata) e da sei membri esterni designati a norma della vigente legislazione in materia e precisamente da:
- a) Comandante Polizia Municipale solo per interventi inerenti problematiche in ordine al codice della strada:
- b) Responsabile Lavori Pubblici Ufficio Tecnico con diritto di voto;
- c) N° 3 Membri iscritti all'albo degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi abilitati all'esercizio della professione;
- 2. I componenti di cui alla lettera c, sono scelti dall'Amm.ne Comunale , nell'ambito degli iscritti agli albi professionali .-
- 3. Esercita la funzione di segretario della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, un dipendente dell'Area Tecnica del Comune ovvero il Responsabile del Settore Urbanistica stesso.

assenza può essere sostituito dal Responsabile del Settore Urbanistica.

- 5. La Commissione dura in carica per cinque anni ed i membri di cui alla lettera c, del punto 1, possono essere confermati per un solo successivo mandato.
- 6. I membri della Commissione Edilizia hanno diritto ad un gettone di presenza la cui entità è fissata annualmente dalla Giunta Comunale.
- 7. Alla scadenza del termine di durata in carica della Commissione Edilizia si applicano le disposizioni di cui al D.L. 16 Maggio 1994 n° 293 convertito in legge 15 Luglio 1994 n° 444 recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi od eventuali diverse disposizioni in materia.

- FUNZIONAMENTO

- 1. La Commissione Edilizia è di regola convocata almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente, in accordo con l'ufficio comunale competente, lo ritenga necessario.
- 2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato ai singoli componenti almeno tre giorni prima di quello della riunione.
- 3. Le riunioni della Commissione Edilizia sono valide con la presenza di almeno quattro dei componenti, è comunque necessaria la presenza del Presidente o del Responsabile del Servizio Edilizia Privata.
- 4. Le deliberazioni della Commissione Edilizia sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 5. I voti, anche se favorevoli, dovranno essere motivati in riferimento alla conformità del progetto alle vigenti disposizioni normative e alla compatibilità in termini paesistici, architettonici e di rispetto del contesto in cui il progetto esaminato si inserisce.
- 6. La Commissione Edilizia ha la facoltà di sentire, con interruzione della riunione trascritta nel verbale, i progettisti per chiarimenti qualora da quest'ultimi richiesto o dalla C.E. ritenuto opportuno.
- 7. I membri della Commissione Edilizia devono allontanarsi dalla seduta durante l'esame dei progetti che li riguardano direttamente in quanto progettisti incaricati, ovvero in quanto ad altro titolo interessati, intendendosi per tali tutti coloro che siano titolari di diritti e interessi loro propri o di parenti e affini sino al quarto grado, direttamente e indirettamente relativi agli immobili oggetto di trattazione. L'allontanamento deve essere riportato sul verbale con indicate le motivazioni per il quale è avvenuto.
- 8. Le deliberazioni assunte con la partecipazione dei membri per i quali ricorrano i presupposti per l'allontanamento sono da considerarsi illegittime ed

- 4. Il Responsabile del procedimento partecipa ai lavori della C.E. in qualità di relatore senza diritto di voto formulando per iscritto il suo parere; in sua assenza può essere sostituito dal Responsabile del Settore Urbanistica.
- 5. La Commissione dura in carica per cinque anni ed i membri di cui alla lettera c, del punto 1, possono essere confermati per un solo successivo mandato.
- 6. I membri della Commissione Edilizia hanno diritto ad un gettone di presenza la cui entità è fissata annualmente dalla Giunta Comunale.
- 7. Alla scadenza del termine di durata in carica della Commissione Edilizia si applicano le disposizioni di cui al D.L. 16 Maggio 1994 n° 293 convertito in legge 15 Luglio 1994 n° 444 recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi od eventuali diverse disposizioni in materia.

- FUNZIONAMENTO

- 1. La Commissione Edilizia è di regola convocata almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente, in accordo con l'ufficio comunale competente, lo ritenga necessario.
- 2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato ai singoli componenti almeno tre giorni prima di quello della riunione. La convocazione può avvenire anche con modalità telematica.
- 3. Le riunioni della Commissione Edilizia sono valide con la presenza di almeno tre dei componenti, è comunque necessaria la presenza del Presidente o del Responsabile del Servizio Edilizia Privata.
- 4. Le deliberazioni della Commissione Edilizia sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 5. I voti, anche se favorevoli, dovranno essere motivati in riferimento alla conformità del progetto alle vigenti disposizioni normative e alla compatibilità in termini paesistici, architettonici e di rispetto del contesto in cui il progetto esaminato si inserisce.
- 6. La Commissione Edilizia ha la facoltà di sentire, con interruzione della riunione trascritta nel verbale, i progettisti per chiarimenti qualora da quest'ultimi richiesto o dalla C.E. ritenuto opportuno.
- 7. I membri della Commissione Edilizia devono allontanarsi dalla seduta durante l'esame dei progetti che li riguardano direttamente in quanto progettisti incaricati, ovvero in quanto ad altro titolo interessati, intendendosi per tali tutti coloro che siano titolari di diritti e interessi loro propri o di parenti e affini sino al quarto grado, direttamente e indirettamente relativi agli immobili oggetto di trattazione. L'allontanamento deve essere riportato sul verbale con indicate le motivazioni per il quale è

in tal caso resta fermo il potere – dovere del Presidente di risottoporre in via di autotutela la pratica o la questione alla Commissione Edilizia perché si esprima regolarmente. avvenuto.

- 8. Le deliberazioni assunte con la partecipazione dei membri per i quali ricorrano i presupposti per l'allontanamento sono da considerarsi illegittime ed in tal caso resta fermo il potere dovere del Presidente di risottoporre in via di autotutela la pratica o la questione alla Commissione Edilizia perché si esprima regolarmente.
- 9. La mancata partecipazione di un membro di commissione a più della metà delle sedute nell'arco di un anno, ad eccezione di quelli di diritto, comporta la sua decadenza da dichiararsi a cura della Giunta Comunale che provvederà alla sua sostituzione con gli stessi procedimenti prima richiamati.
- 10. I processi verbali delle sedute della Commissione Edilizia sono riportati in apposito registro e devono indicare i voti favorevoli, i voti contrari e le eventuali dichiarazioni di voto con le relative motivazioni; detti processi verbali, dopo la loro approvazione da parte della Commissione Edilizia, sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dai componenti.
- 11. Le riunioni della Commissione Edilizia possono essere effettuate anche on-line con l'utilizzo delle correnti piattaforme digitali. In questo caso la sottoscrizione del verbale dovrà essere effettuata in modalità digitale mediante firma elettronica

- COMPETENZE

- 1. La Commissione Edilizia è chiamata ad esprimere il proprio parere su:
- a) nuove costruzioni residenziali o pertinenze residenziali, sottoposte a permesso di costruire, di ingombro superiore a 600mc misurati come da art.2 c.1 lettera f) L.R. 49/2009 (metodo altezza media ponderale);
- a) nuove costruzioni con destinazione diversa da quella residenziale, sottoposte a permesso di costruire, di ingombro superiore a 1000mc misurati come da art.2 c.1 lettera f) L.R. 49/2009 (metodo altezza media ponderale);
- c) ampliamenti e/o ristrutturazioni fino al 50% della superficie lorda di edifici con qualsiasi destinazione d'uso, fatti salve comunque i limiti di cui ai precedenti commi a) e b)
- d) Interventi in ambiti di trasformazione soggetti a PUO o altri piani particolareggiati ovvero interventi di ristrutturazione urbanistica anche non soggetti a PUO o altri piani particolareggiati;
- e) Interventi di ampliamento e/o ristrutturazione pesante nelle zone classificate di tipo A ai sensi del D.M. 1444/1968 e s.m.i.
- f) Interventi di particolare complessità o presentanti problematiche di valutazione discrezionale in merito a norme di carattere edilizio e/o urbanistico, ove ritenuto necessario dal Responsabile dell'Area Urbanistica;
- g) Interventi di qualsiasi genere comportanti

varianti alla strumentazione urbanistica.

h) provvedimenti di annullamento di permesso di costruire, solo ove occorra una valutazione di carattere tecnico – discrezionale se ritenuto necessario dal responsabile dell'Area Urbanistica;

ARTICOLO 9 <mark>- ATTUALE</mark>

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

- 1. La richiesta di permesso di costruire deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia avvalendosi obbligatoriamente della specifica modulistica adottata dal Servizio Edilizia conforme alla modulistica uniforme per la presentazione delle istanze in materia edilizia di cui all'art. 2 del D.lgs. 126/2016 e relativi provvedimenti di attuazione e pubblicata nel sito informatico del Comune.
- 2. Ogni variazione concernente i soggetti coinvolti deve essere tempestivamente comunicata allo S.U.E..

ARTICOLO 9 - MODIFICATO

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

- 1. La richiesta di permesso di costruire deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia MEDIANTE PORTALE ISTANZE ONLINE Il portale utilizza lo schema di modulistica conforme alla modulistica uniforme per la presentazione delle istanze in materia edilizia di cui all'art. 2 del D.lgs. 126/2016 e relativi provvedimenti di attuazione.
- 2. Ogni variazione concernente i soggetti coinvolti deve essere tempestivamente comunicata allo S.U.E..

ARTICOLO 11 - ATTUALE

ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI PERMESSO DI COSTRUIRE – PARERI DEGLI UFFICI COMUNALI E DI UFFICI, ENTI O AMMINISTRAZIONI DIVERSE DA QUELLA COMUNALE

- 1. Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è disciplinato dall'art. 20 del DPR n.380/2001 e s.m. e i. e dell'art. 2 del D.lgs. 222/2016 e relativa Tabella A e dal presente regolamento, ferma restando l'osservanza di ogni altra disposizione statale o regionale in materia che dovesse subentrare
- 2. Le richieste di permesso di costruire, predisposte avvalendosi dello specifico modulo rinvenibile sul sito internet del Comune, e nonché le altre comunicazioni ad esso pertinenti, sono presentate allo Sportello Unico per l'Edilizia.
- 3. Presso lo Sportello Unico per l'Edilizia coincide, anche ai fini della decorrenza dei termini del procedimento medesimo, con l'attribuzione del numero di protocollo.
- 4. La richiesta e relativa documentazione deve essere fornita anche in formato digitale.

ARTICOLO 15 - ATTUALE

VARIANTI AL PERMESSO DI COSTRUIRE E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

- 1. Il titolare del permesso di costruire, prima dell'inizio dei lavori o nel corso degli stessi può richiedere varianti al progetto approvato.
- 2. Le varianti sono soggette al rilascio del pertinente titolo abilitativo in relazione al tipo di intervento proposto con la variante. Il termine di efficacia del titolo presentato in variante, corrisponde a quello del titolo di riferimento.

ARTICOLO 11 - MODIFICATO

ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI PERMESSO DI COSTRUIRE – PARERI DEGLI UFFICI COMUNALI E DI UFFICI, ENTI O AMMINISTRAZIONI DIVERSE DA QUELLA COMUNALE

- 1. Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è disciplinato dall'art. 20 del DPR n.380/2001 e s.m. e i. e dell'art. 2 del D.lgs. 222/2016 e relativa Tabella A e dal presente regolamento, ferma restando l'osservanza di ogni altra disposizione statale o regionale in materia che dovesse subentrare
- 2. Le richieste di permesso di costruire, sono presentate allo Sportello Unico per l'Edilizia MEDIANTE PORTALE ISTANZE ONLINE.
- 3. Il PORTALE ISTANZE ONLINE provvede alla protocollazione della pratica.
- 3. Presso lo Sportello Unico per l'Edilizia coincide, anche ai fini della decorrenza dei termini del procedimento medesimo, con l'attribuzione del numero di protocollo.
- 4. La richiesta e relativa documentazione deve essere fornita anche in formato digitale.

ARTICOLO 15 - MODIFICATO

VARIANTI AL PERMESSO DI COSTRUIRE E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

- 1. Le varianti ai titoli edilizi sono regolamentate dal D.P.R: 380/2001 e s.m.i. nonché dall'art. 25 della L.R. 16/208 e s.m.i.
- 1. Il titolare del permesso di costruire, prima dell'inizio dei lavori o nel corso degli stessi può richiedere varianti al progetto approvato.
- 2. Le varianti sono soggette al rilascio del

- 3. Le varianti che integrano la fattispecie di cui all'articolo 25 della L.R. n.16/2008 e s.m. e i. sono realizzabili nel rispetto del relativo disposto.
- 4. Per le varianti eseguite in assenza del pertinente provvedimento e non rientranti nel disposto dell'articolo 25 della L.R. n.16/2008 e s. m. e i., dovrà essere presentata istanza per l'accertamento di conformità per il rilascio del titolo in sanatoria, in relazione al caso di specie.
- pertinente titolo abilitativo in relazione al tipo di intervento proposto con la variante. Il termine di efficacia del titolo presentato in variante, corrisponde a quello del titolo di riferimento.
- 3. Le varianti che integrano la fattispecie di cui all'articolo 25 della L.R. n.16/2008 e s.m. e i. sono realizzabili nel rispetto del relativo disposto.
- 2. Per le varianti eseguite in assenza del pertinente provvedimento e non rientranti nel disposto dell'articolo 25 della L.R. n.16/2008 e s. m. e i., dovrà essere presentata istanza per l'accertamento di conformità per il rilascio del titolo in sanatoria, in relazione al caso di specie.

ARTICOLO 20 – ATTUALE CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA E SUO RILASCIO

- 1. Il Certificato di Destinazione Urbanistica indica le prescrizioni ed i vincoli di carattere urbanistico riguardanti i terreni o le unità immobiliari censite al N.C.E.U. territorialmente competente ed è dallo SUE nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.
- 2. La richiesta deve essere compilata secondo il modulo predisposto, motivandone la causale e provvedendo a specificare le generalità del richiedente, gli identificativi catastali necessari ad individuare gli immobili di interesse, all'uopo allegando una copia dell'estratto di mappa che evidenzi l'ubicazione degli stessi.
- 3. Con esclusione del caso in cui la richiesta sia avanzata per la necessità di provvedere alla presentazione di denunce di successione, essa dovrà essere presentata munita di marca da bollo nella misura vigente.
- 4. Il rilascio del Certificato è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria nella misura vigente.
- I relativo importo viene commisurato al numero di particelle catastali inserite nella richiesta.
- 5. Il pagamento dei diritti di segreteria, come anche l'imposta di bollo, può avvenire tramite bonifico bancario, tramite versamento effettuato con bollettino postale, ovvero direttamente presso lo Sportello Unico per l'Edilizia avvalendosi di bancomat o carta di credito.
- 6. Il Certificato ha validità di un anno dalla data del rilascio, fatte salve modifiche allo strumento/piano urbanistico che dovessero subentrare nel frattempo.

ARTICOLO 20 – MODIFICATO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA E SUO RILASCIO

- 1. Il Certificato di Destinazione Urbanistica indica le prescrizioni ed i vincoli di carattere urbanistico riguardanti i terreni o le unità immobiliari censite al N.C.E.U. territorialmente competente ed è rilasciato dallo SUE nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.
- 2. La richiesta deve essere compilata secondo il modulo predisposto, motivandone la causale e provvedendo a specificare le generalità del richiedente, gli identificativi catastali delle particelle interessate necessari ad individuare gli immobili di interesse, all'uopo ed allegando una copia dell'estratto di mappa aggiornato ehe evidenzi l'ubicazione degli stessi.
- 4. La richiesta del CDU deve essere preferibilmente effettuata utilizzano il PORTALE ISTANZE ONLINE sul quale possono accedere, previa registrazione, sia i professionisti sia i privati cittadini:
- 3. Con esclusione del caso in cui la richiesta sia avanzata per la necessità di provvedere alla presentazione di denunce di successione, essa dovrà essere presentata munita di marca da bollo nella misura vigente.
- 4. Il rilascio del Certificato è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria nella misura vigente stabilita dall'Amministrazione Comunale.

I relativo importo viene commisurato al numero di particelle catastali inserite nella richiesta.

- 5. Il pagamento dei diritti di segreteria, come anche l'imposta di bollo, può avvenire tramite bonifico bancario, tramite versamento effettuato con bollettino postale, ovvero mediante la procedura Pago P.A. non appena questa verrà attivata dall'Amministrazione Comunale. direttamente presso lo Sportello Unico per l'Edilizia avvalendosi di bancomat o carta di credito.
- 6. Il Certificato ha validità stabilita per legge dal DPR 380/2001 di un anno dalla data del rilascio, fatte salve modifiche allo strumento/piano urbanistico che dovessero subentrare nel frattempo.

ARTICOLO 22 - ATTUALE

RINNOVO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

- 1. Nei casi di richiesta di rinnovo di permesso di costruire dovrà essere presentata istanza nella quale devono essere specificati, oltre alle generalità del richiedente, gli estremi del permesso di costruire (numero e data, titolare, oggetto e ubicazione, nonché numero della relativa pratica edilizia) cui il rinnovo si riferisce ed in allegato la seguente documentazione in duplice copia:
- a) relazione tecnico-illustrativa relativa allo stato di avanzamento dei lavori con descrizione dettagliata delle opere ancora da eseguire;
- b) documentazione fotografica a colori d'insieme e di dettaglio, illustrativa dello stato di fatto, corredata da planimetria con l'indicazione dei punti di ripresa;
- c) elaborati grafici corrispondenti a quelli allegati al titolo di cui si chiede il rinnovo con evidenziate le opere già realizzate e quelle che restano da eseguire.
- 2. La documentazione di cui al comma 1, nonché quella eventualmente prevista da norme di legge e dallo strumento/piano urbanistico comunale, dovrà essere redatta nei modi e nella forma specificati negli articoli 9 e 10.
- 3. La richiesta di rinnovo del permesso di costruire consegue la verifica all'attualità del contributo di costruzione dovuto alla data di presentazione dell'istanza, con possibilità di suo adeguamento.

ARTICOLO 22 – MODIFICATO

RINNOVO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

SOPPRESSO

NON È PREVISTO IL RINNOVO DEL
PERMESSO DI COSTRUIRE. NEL CASO DI
PERMESSI SCADUTI DOVRA' ESSERE
AVANZATA NUOVA ISTANZA DI PERMESSO
DI COSTRUIRE COME PREVISTO DALL'ART.
9 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
PER QUANTO ATTIENE LE EVENTUALI
PROROGHE O COMPLETAMENTO DI OPERE
NON ANCORA ESEGUITE NEI TERMINI DI
VALIDITA' DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
OCCORRE FARE RIFERIMENTO ALL'ART. 15
DEL D.P.R. 380/2001.

ARTICOLO 27 - ATTUALE

VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

- 1. La presentazione delle CILA e delle SCIA, ovvero il rilascio del permesso di costruire o di sue proroghe nonché dei titoli in sanatoria, sono soggetti e subordinati al versamento dei diritti segreteria nella misura stabilita dal Comune.
- 2. Sono altresì soggetti all'importo minimo di diritti di segreteria pari a € 51,65 :
- i depositi delle relazioni di cui all'art.28 della L.10/91 e s.m. e dei progetti di cui al decreto n.37/2008 e s.m. che siano effettuati senza alcun riferimento a pratiche edilizie, ovvero che non integrino, nei tempi previsti, la documentazione di progetto del titolo edilizio del quale costituiscono parte integrante;
- le CILA;
- le comunicazioni di cui agli articoli 22 e 48 della LR n.16/2008 e s.m.;
- i progetti di generici interventi che non richiedono il versamento del contributo di costruzione;

ARTICOLO 27 - MODIFICATO VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

- 1. La presentazione di qualsiasi titolo edilizio o assimilati allo SUE o qualsiasi pratica allo SUAP soggetti è subordinati al versamento dei diritti segreteria come indicato nella tabella allegata alla relativa delibera del Comune.
- 1. La ricevuta di versamento dei diritti di segreteria dovuti deve essere obbligatoriamente allegata alla presentazione dell'istanza del titolo edilizio mediante il PORTALE ISTANZE ONLINE.
- 3. Il pagamento dei diritti di segreteria, può avvenire tramite bonifico bancario, tramite versamento effettuato con bollettino postale, ovvero, mediante la procedura PAGO P.A. non appena questa sarà attivata.
- 4. Anche le istanze di accesso agli atti con o senza rilascio di fotocopie, di certificazioni ed attestazioni sono subordinate al preventivo versamento dei diritti segreteria come indicato nella tabella allegata alla relativa delibera del Comune.

- i progetti di cambi d'uso rilevanti, da attuarsi senza opere edilizie, anche se onerosi;
- 3. Il pagamento dei diritti di segreteria, può avvenire tramite bonifico bancario, tramite versamento effettuato con bollettino postale, ovvero, nel caso in cui la presentazione del titolo o la sua richiesta avvenga allo SUE, direttamente presso di esso.
- 4. Il funzionario addetto al relativo servizio rilascia, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento, l'ordinativo d'incasso in cui sono indicati il numero della pratica di riferimento, le generalità del richiedente, l'importo versato ed i relativi capitoli di riferimento.

ARTICOLO 39 - ATTUALE

PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITA'

- 1. La segnalazione certificata per l'agibilità dovrà essere presentata allo SUE avvalendosi del modulo unico pubblicato sul sito internet del Comune, nel rispetto delle prescrizioni in esso precisate e corredata da tutti gli allegati da esso prescritti (anche in formato digitale, pdf).
- 2. Le segnalazioni certificate per l'agibilità sono sottoposte a controllo a campione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39-ter della LR n.16/2008 e s.m.

ARTICOLO 39 - MODIFICATO

PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITA'

- 1. La segnalazione certificata per l'agibilità dovrà essere presentata allo SUE mediante il PORTALE ISTANZE ONLINE. Anche la SCIA per agibilità è subordinata al versamento dei diritti segreteria come indicato nella tabella allegata alla relativa delibera del Comune.
- 2. Le segnalazioni certificate per l'agibilità sono sottoposte a controllo a campione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39-ter della LR n.16/2008 e s.m.

ARTICOLO 51 - ATTUALE TOLLERANZE NELLE MISURAZIONI LINEARI DI CANTIERE

- 1. Ai fini del presente regolamento edilizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2-ter del DPR n.380/2001 e s.m. e i.
- 2. Della eventuale sussistenza di tali scostamenti dovrà essere fatta menzione nel certificato di collaudo finale

ARTICOLO 51 - MODIFICATO TOLLERANZE NELLE MISURAZIONI LINEARI DI CANTIERE

- 1. Ai fini del presente regolamento edilizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 34-bis del DPR n.380/2001 e s.m. e i.
- 2. Della eventuale sussistenza di tali scostamenti dovrà essere fatta menzione nel certificato di collaudo finale

ARTICOLO 61 – ATTUALE SOPPALCHI E CONTROSOFFITTI

- 1. Fatto salvo i disposti dell'articolo 11 del Regolamento regionale 30 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 7 del Regolamento regionale 13 marzo 2009, n.3, relativi alle strutture turisticoricettive, i soppalchi, al fine di non costituire (superficie agibile/utile o accessoria), devono avere:
- a) superficie non superiore al 1/3 della superficie utile del locale nel quale è ricavato qualora non sia destinato a cantina, magazzino e/o deposito;
- b) altezza utile sovrastante o sottostante, inferiore a m.2,40.
- 2. I soppalchi devono essere dotati di parapetti o di ripari equivalenti e la loro realizzazione è esclusa in corrispondenza di finestre quando ciò pregiudichi il rispetto del rapporto aeroilluminante.

ARTICOLO 61 – MODIFICATO SOPPALCHI E CONTROSOFFITTI

- 1. Fatto salvo i disposti dell'articolo 11 del Regolamento regionale 30 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 7 del Regolamento regionale 13 marzo 2009, n.3, relativi alle strutture turisticoricettive, i soppalchi, al fine di non costituire superficie agibile/utile o accessoria, devono avere:
- a) Superficie non superiore al 1/3 della superficie di pavimento del locale in cui il soppalco è ricavato;
- b) Altezza utile sovrastante inferiore a m.2,40. Detto valore può essere raggiunto anche mediante la realizzazione di controsoffittatura pesante.
- c) Altezza utile sottostante non inferiore ai parametri di cui all'art. 59 commi 1 e 2 ad esclusione per i soppalchi ricavati nelle cantine in cui è ammessa un'altezza inferiore.

- 3. In tutti i locali a qualunque uso destinati gli eventuali controsoffitti devono comunque garantire che le altezze risultanti siano conformi a quelle stabilite per le nuove costruzioni dal presente titolo.
- 4. Nei locali in cui si producono, vendono, somministrano e manipolano a qualsiasi titolo alimenti, devono essere adottati adeguati accorgimenti finalizzati a prevenire rischi da contaminazione legati alla presenza di soppalchi e controsoffitti non idonei.
- 2. I soppalchi devono essere dotati di parapetti o di ripari equivalenti e la loro realizzazione è esclusa in corrispondenza di finestre quando ciò pregiudichi il rispetto del rapporto aeroilluminante.
- 3. la superficie del soppalco deve essere computata al fine della determinazione del fattore luce e della superficie finestrata del locale a cui è annesso, ad esclusione per i locali accessori dove non è prevista presenza continuativa di persone.
- 4. Nei locali in cui si producono, vendono, somministrano e manipolano a qualsiasi titolo alimenti, devono essere adottati adeguati accorgimenti finalizzati a prevenire rischi da contaminazione legati alla presenza di soppalchi e controsoffitti non idonei.

ARTICOLO 103 - ATTUALE INTERVENTI SULLE FACCIATE

.....omissis

- 11. La realizzazione di cappotti termici, o comunque di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico, relativi a facciate di edifici direttamente prospicienti il suolo pubblico, con conseguente necessità di occupare porzione dello stesso, è ammessa senza che debba essere corrisposto alcun canone, alle seguenti condizioni:
- a) deve essere garantito il raggiungimento dei requisiti minimi di prestazione energetica previsti dalle normative vigenti;
- b) lo spessore non deve superare cm.7;
- c) l'intervento deve riguardare l'intera facciata dell'edificio e deve risultare compatibile con le esigenze di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.

omissis

ARTICOLO 103 - MODIFICATO

INTERVENTI SULLE FACCIATE

.....omissis

- 11. La realizzazione di cappotti termici, o comunque di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico, relativi a facciate di edifici direttamente prospicienti il suolo pubblico, con conseguente necessità di occupare porzione dello stesso, è ammessa senza che debba essere corrisposto alcun canone, alle seguenti condizioni:
- a) deve essere garantito il raggiungimento dei requisiti minimi di prestazione energetica previsti dalle normative vigenti;
- b) lo spessore non deve superare QUANTO NECESSARIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETIVA PREVISTI DALLE NORME IN MATERIA E COMUNQUE MAI SUPERARE cm. 12:
- c) l'intervento deve riguardare l'intera facciata dell'edificio e deve risultare compatibile con le esigenze di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.

Detta verifica di compatibilità dev'essere effettuata dal comando della polizia locale, nel rispetto del vigente codice della strada, prima dell'inizio dei lavori ovvero prima della presentazione della pratica edilizia mediante specifica richiesta da parte del progettista e/o del proprietario al comando polizia locale stesso.

d) All'interno dei centri Storici classificati quali zone di Tipo A (D.M. 1444/1968) ovvero per gli edifici aventi rilevanza storico testimoniale il cappotto termico potrà essere realizzato solo per gli edifici la cui facciata non presenta più le caratteristiche architettoniche originarie in quanto compromessa da interventi edilizi non rispettosi dell'originalità della facciata stessa. La Pitturazione finale dovrà comunque essere effettuata con colori e materiali compatibili con le caratteristiche del borgo o del nucleo o dell'edificio storico. Il colore dovrà essere concordato con l'Ufficio Urbanistica

del Comune mediante presentazione di specifici bozzetti, fatto salvo quanto previsto da eventuali futuri piani del colore.

In particolare negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti ricadenti nelle zone di Tipo A (D.M. 1444/1968) ovvero per gli edifici aventi rilevanza storico testimoniale sia residenziali che rurali, villini risalenti ai primi del novecento, nuclei di edifici antichi, anche se ricadenti in zone non sottoposte a tutela paesaggistica, non è consentito modificare, semplificare o eliminare le modanature architettoniche e le cornici in rilievo che ornano le facciate; le eventuali decorazioni dipinte esistenti devono essere ripristinate o restaurate previo nulla osta dell'Ufficio Urbanistica del Comune il quale potrà avvalersi della consulenza della Commissione Edilizia. Inoltre non possono essere rimossi elementi decorativi, dipinti, murali, lapidi stemmi e altro.

Allo stesso modo, in via di principio generale, non possono essere modificate le facciate con paramenti in pietra e fattura di pregio, presentanti conci regolari messi in opera secondo corsi orizzontali, eventualmente listate con corsi di mattoni pieni o pietre speciali, presentanti pietre speciali d'angolo, stipiti ecc. L'eventuale modifica a questo tipo di facciate dev'essere opportunamente documentata e concordata con l'Ufficio Urbanistica del Comune il quale potrà avvalersi della consulenza della Commissione Edilizia.

e) Per gli edifici, ovunque ubicati, vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 la verifica della compatibilità degli interventi sulle facciate è demanda alle competenze degli specifici enti posti a tutela dei vincoli stessi secondo la legislazione corrente. omissis....

ARTICOLO 116 - ATTUALE

MURI DI RECINZIONE, RINGHIERE E RECINZIONI

.....omissis

2. I muri di base che dovessero integrare le recinzioni non potranno avere un'altezza superiore a m.1,00. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. Il Comune, in sede di rilascio o di perfezionamento dell'efficacia dei titoli abilitativi edilizi, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale, in particolare per il mantenimento delle vedute panoramiche.

omissis....

ARTICOLO 116 - MODIFICATO MURI DI RECINZIONE, RINGHIERE E RECINZIONI

.....omissis

2. I muri di base che dovessero integrare le recinzioni non potranno avere un'altezza superiore a m.1,00. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. Allo stesso modo i muri o cordoli di recinzione non devono alterare lo stato in essere del naturale deflusso o della regimazione delle acque. In tal senso dovranno essere predisposti idonei fori o aperture di drenaggio dell'acqua. Il Comune, in sede di rilascio o di perfezionamento dell'efficacia dei titoli abilitativi edilizi, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale, in particolare per

il mantenimento delle vedute panoramiche. omissis....

ARTICOLO 125 - ATTUALE

SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA

1. La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle norme di attuazione dello strumento/piano urbanistico comunale.

ARTICOLO 125 - MODIFICATO

SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA

- 1. La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle norme di attuazione dello strumento/piano urbanistico comunale.
- 2. In relazione alle voci del cosiddetto glossario dell'attività libera vigente, per gli interventi non soggetti ad alcun titolo edilizio, al fine di definire in modo oggettivo il concetto di limitate dimensioni degli elementi installabili nelle aree di pertinenza o nei terreni agricoli, viene stabilito quanto segue, fatti comunque sempre salvi i diritti dei terzi:
- -Voce 44 Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo – limitate dimensioni massimo 12mq:
- -Voce 46 Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo limitate dimensioni massimo 16mq;
- -Qualora il pergolato avesse funzioni agronomiche necessarie alla coltivazione della vite o altri frutti rampicanti non sono previste limitazioni
- -Voce 47 Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione limitate dimensioni massimo 6mq esclusa la recinzione; Divieto di pannelli di lamiera ondulata o materiali eterogenei.
- -Voce 48 Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo limitate dimensioni massimo 9mq; Struttura preferibilmente in legno e copertura in guaina ardesiata colore cotto o pannelli tipo coppo. Divieto di facciate lamiera ondulata o materiali eterogenei.
- 3. Relativamente al concetto di "non stabilmente infisso al suolo" i manufatti di cui sopra dovranno essere privi di opere di fondazione proprie. Potranno invece essere ancorati su spazi artificiali esistenti mediante piastre metalliche e tasselli ad espansione ovvero mediante puntali metallici se conficcati nel terreno.
- 4. Nel caso vi sia necessità di realizzare una pavimentazione circoscritta non oltre 50cm dal perimetro del manufatto questa dovrà essere realizzata con materiale facilmente rimovibile quali tavolati o piastre in els purché semplicemente appoggiati al suolo.
- 5. Nel caso vi sia la necessità di realizzare una pavimentazione stabile questa dovrà essere preventivamente assoggettata a specifico titolo edilizio nel rispetto dei parametri di artificializzazione del suolo ove previsti dal PUC.
- 6. Per quanto riguarda i Ricoveri per animali

domestici e da cortile, voliere ed assimilate nonché le relative recinzioni dovrà essere comunque assicurata la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 C.C.

ARTICOLO 126 - ATTUALE PISCINE PRIVATE

1. Le piscine private, ovvero di uso condominiale, secondo la definizione di cui al successivo comma 2, destinate esclusivamente all'utilizzo privato da parte dei proprietari aventi titolo e dei loro ospiti, sono consentite, in quanto ammesse dallo strumento/piano urbanistico comunale, nelle aree pertinenziali.

...omissis

ARTICOLO 126 - ATTUALE PISCINE PRIVATE

1. Le piscine private, ovvero di uso condominiale, secondo la definizione di cui al successivo comma 2, destinate esclusivamente all'utilizzo privato da parte dei proprietari aventi titolo e dei loro ospiti, sono consentite, in quanto ammesse dallo strumento/piano urbanistico comunale, nelle aree pertinenziali. La realizzazione di piscine private, sia interrate che fuori terra, deve essere sempre subordinata a rilascio di permesso di costruire.

...omissis

-Di dichiarare, a seguito di separata, unanime e favorevole votazione, la presente Deliberazione immediatamente esecutiva in ragione dell'urgenza e delle necessità operative della stessa.

-Dispone:

-di dare mandato ai competenti uffici comunali di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul sito web istituzionale del Comune di Follo, per estratto, sul B.U.R.L.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO Paolo Valler

IL PRESIDENTE KRISTOPHER CASATI

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

VISTA LA DELIBERAZIONE N. 6 DEL 15-04-2021 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO

SI ESPRIME

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa Follo, 09-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Carlo Ferrari

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì, 23-04-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 23-04-2021 al 08-05-2021 senza reclami;

 è diventata immediatamente eseguibile il giorno 15-04-2021 n.267 del 18.8.2000. 	ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
Lì,	IL SEGRETARIO COMUNALE
*****************	***********